



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCCSSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2007

=====

ADDI' 09/11/2007 REUNTA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Presidente	MICHELANGELI	Marlo	"
BATTAGLIA	Augusto	Assessore	NIFRI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGENIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: POMPILI - COPPOTELLI

DELIBERAZIONE N. 877

Oggetto:

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15, (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati).



877 - 9 NOV. 2007

lee

Oggetto: Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15, (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, articolo 47;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche;


VISTA la Legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente "Disciplina dell'attività sementiera", come modificata dalla Legge 6 aprile 2007, n. 46, che all'articolo 19 bis prevede che ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le "varietà da conservazione" iscritte nell'apposito registro hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, e' riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nell'azienda condotta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, concernente "Regolamento di esecuzione della L. 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi" e successive modifiche, che all'articolo 9 permette, ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri, diversi da quelli di varietà geneticamente modificate, a scopo dimostrativo, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore a un quinto di quelli indicati nell'allegato 4 dello stesso decreto;

VISTO il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224, concernente ^{L'}Attuazione della direttiva ^A 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ^B;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, concernente "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)" e successive modifiche e integrazioni;



877 - 9 NOV. 2007 *lu*

VISTA la legge regionale 1 marzo 2000, n.15, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario";

VISTA la legge regionale 6 novembre 2006, n.15, "Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati";

CONSIDERATO che la legge regionale n. 15/2006 dispone all'articolo 12 che con regolamento regionale di attuazione ed integrazione sono dettate disposizioni, in particolare, per:

- a) la definizione di "ambiente chiuso e confinato" di cui all'articolo 3, comma 1 ed il relativo procedimento di autorizzazione;
- b) l'uso del marchio regionale "Prodotto libero da OGM - GMO free" di cui all'articolo 4;
- c) la tenuta del registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM di cui all' articolo 5, comma 3;
- d) la definizione della modica quantità di cui all'articolo 8, comma 3;

CONSIDERATO che le attività di vigilanza e controllo sul rispetto della L.R. n. 15/2006 sono svolte da ARSIAL, ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge regionale;

CONSIDERATO, altresì, che altre strutture regionali effettuano controlli a vario titolo sui soggetti obbligati dalla L.R. n. 15/2006;

RITENUTO necessario approvare il regolamento di cui all'articolo 12 della L.R. n. 15/2006 e rendere più efficace, efficiente ed economica l'azione amministrativa di vigilanza e controllo sul rispetto della L.R. n. 15/2006 attraverso il coordinamento di tutte le strutture regionali che effettuano controlli sui soggetti obbligati dalla suddetta legge;

VISTA la proposta di "Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15, (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati)", che costituisce parte integrante della presente deliberazione, *FORMULATA DALLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI IN COLLABORAZIONE CON LA COMPETENTE DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA;* *esperita la procedura di concertazione in data 2 ottobre 2007;* *R*


all'unanimità

DELIBERA

Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 6 novembre 2006, n. 15, concernente "Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati",




877 - 9 NOV. 2007 lu

di approvare il "Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15, (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati)", che costituisce parte integrante della presente deliberazione, COMPOSTO DA 
N° 13 ARTICOLI E N° 3 ALLEGATI DENOMINATI A), B) E C).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

9 NOV. 2007





ALLEG. alla DELIB. N. 877 *ly*
DEL - 9 NOV 2007



PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati).”

pl *lee*



CAPO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati), di seguito denominata legge, in particolare, disciplina:

- a) la definizione di "ambiente chiuso e confinato" ed il relativo procedimento di autorizzazione;
- b) l'uso del marchio regionale "Prodotto libero da OGM - GMO free";
- c) la tenuta del registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione di organismi geneticamente modificati (OGM);
- d) la definizione della modica quantità.



CAPO II

AMBIENTE CHIUSO E CONFINATO E RELATIVO PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 2

(Definizione di ambiente chiuso e confinato)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge, si definisce ambiente chiuso e confinato una struttura, diversa dal laboratorio, di tipo permanente, dotata di pareti, tetto e pavimento, progettata ed utilizzata per la coltivazione di piante, adottando specifiche misure di contenimento al fine di limitare il contatto dell'organismo transgenico con l'ambiente naturale ed evitare il trasferimento dei transgeni a microorganismi e piante sessualmente compatibili.

2. L'ambiente chiuso e confinato possiede i seguenti requisiti minimi:

- a) l'area su cui insiste è recintata con una rete metallica, alta 1.80 metri e distante dalle pareti della struttura almeno 4 metri, costituita con una maglia tale da impedire il passaggio di fauna selvatica ed interrata alla base per almeno 15 centimetri;
- b) gli ingressi all'area sono muniti di un sistema di chiusura che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate;
- c) la struttura è circondata, sui quattro lati, da una fascia di terreno nudo, larga almeno 20 metri, la quale va mantenuta sgombra da vegetazione spontanea mediante periodiche lavorazioni o trattamenti con diserbanti;
- d) la struttura è dotata di pavimento e di tetto rigido ed impermeabile, è provvista di pareti che impediscano il passaggio del polline verso l'esterno nonché l'accesso a pronubi e uccelli, per evitare la dispersione e la disseminazione di polline transgenico e di semi ed è munita di doppia porta con intercapedine adeguata a garantire l'isolamento;
- e) le acque di sgrondo del tetto sono canalizzate all'esterno;
- f) la struttura è dotata di un sistema per la raccolta delle acque reflue, che sono convogliate in una vasca di accumulo isolata dall'ambiente esterno e sono smaltite con procedure adeguate a garantire l'inattivazione del DNA.

Al Per



Art. 3

(Autorizzazione per l'utilizzazione dell'ambiente chiuso e confinato)

1. Il proprietario della struttura che intende procedere, in proprio o attraverso terzi, alla coltivazione di piante transgeniche a fini sperimentali richiede alla Direzione competente in materia di agricoltura, di seguito denominata direzione regionale, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1 della legge, che è rilasciata previo accertamento del possesso da parte della struttura stessa dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. La richiesta di autorizzazione indica:

- a) il nominativo o la ragione sociale del proprietario dell'impianto;
- b) le specie vegetali da coltivare nella struttura;
- c) l'ubicazione e la descrizione della struttura da adibire alla coltivazione di OGM;
- d) l'elenco e la descrizione tecnica dei sistemi di isolamento;
- e) le misure per evitare il trasporto all'esterno di polline o altro materiale transgenico da parte degli operatori;
- f) le procedure di gestione e smaltimento delle acque reflue.


3. Alla richiesta sono allegate:

- a) la copia del titolo di proprietà;
- b) la pianta della struttura;
- c) la copia delle autorizzazioni urbanistiche ed ambientali previste dalla normativa vigente.

4. L'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL) effettua i sopralluoghi e le valutazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione e, qualora riscontri delle difformità, fissa al proprietario della struttura un termine per adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 2 ed effettua un nuovo sopralluogo decorso il suddetto termine.

5. Il Direttore regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominato Direttore regionale, in seguito agli accertamenti condotti dall'ARSIAL ai sensi del comma 4, rilascia l'autorizzazione richiesta entro il termine di novanta giorni e la comunica al proprietario della struttura nonché al comune interessato. Nel caso di difformità della struttura il termine di novanta giorni è sospeso per il periodo necessario all'adeguamento. L'autorizzazione ha validità triennale.

A. Ricci




6. Qualsiasi modifica alla struttura e alle sue dotazioni di sicurezza nonché qualsiasi variazione nell'elenco delle specie vegetali coltivate nella stessa sono soggette ad una nuova autorizzazione da richiedere con le modalità previste dal presente articolo.

7. Il Direttore regionale procede alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all'articolo 2.

8. Qualora la struttura non sia più adibita a coltivazione di piante transgeniche a fini sperimentali il proprietario ne dà tempestiva comunicazione alla direzione regionale.





CAPO III
DISPOSIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO REGIONALE
“PRODOTTO LIBERO DA OGM – GMO FREE”

Art. 4

(Condizioni per l'uso del marchio regionale)

1. Il marchio regionale “Prodotto libero da OGM – GMO free”, di seguito denominato marchio regionale, può essere usato per i prodotti alimentari, i mangimi, il materiale di propagazione ed i concimi prodotti e confezionati nel Lazio che:

- a) non siano costituiti da organismi geneticamente modificati;
- b) non contengano, neppure accidentalmente, materiale geneticamente modificato;
- c) non siano stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;
- d) non contengano ingredienti o additivi geneticamente modificati o ottenuti con l'ausilio di OGM;
- e) non derivino da animali che siano nutriti con mangimi costituiti da OGM, contenenti OGM o prodotti con OGM.

2. Ulteriore condizione per l'uso del marchio è l'assenza di DNA modificato in ogni fase della filiera produttiva.

3. Se nel processo produttivo è utilizzato un materiale il cui DNA risulta non rilevabile, la rintracciabilità deve risalire alle fasi del processo produttivo in cui il DNA sia rilevabile.





Art. 5

(Caratteristiche del marchio regionale)

1. Il marchio regionale "Prodotto libero da OGM – GMO free", di cui all' allegato A al presente regolamento, è costituito da un poligono di colore azzurro celeste, nel quale sono inseriti nella parte superiore la rappresentazione del territorio della Regione Lazio, in colore azzurro scuro, con l'indicazione delle cinque province e nella parte inferiore l' iscrizione centrata in nero "**GMO- free**", sotto la quale è riportato lo stemma regionale e di seguito l'iscrizione in nero: "**Regione Lazio**"; in basso è indicato, in nero, il numero della concessione e la data del relativo rilascio.

2. Il marchio regionale è apposto in maniera visibile sull'etichetta della confezione del prodotto e/o sulla confezione stessa.

se Per



Art. 6

(Domanda per la concessione all'uso del marchio)

1. I soggetti interessati presentano alla direzione regionale una apposita domanda per la concessione all'uso del marchio regionale, redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento.

2. Nella domanda, in particolare, sono indicati:

- a) il prodotto per il quale si richiede la concessione all'uso del marchio regionale e la sua composizione;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che:
 - 1) la produzione è effettuata nel territorio del Lazio;
 - 2) il prodotto è libero da OGM;
 - 3) il prodotto è assoggettato ad altri eventuali regimi di controllo.

3. Alla domanda è allegata una relazione tecnica in cui sono riportati la località di produzione, il procedimento di produzione ed un apposito piano di controllo aziendale sugli OGM, relativo all'adozione delle misure necessarie a garantire l'assenza di OGM in tutte le fasi della produzione; detto piano, in particolare, assicura:

- a) l'identificazione e la rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti attraverso idonea documentazione, ivi compreso il registro dei fornitori;
- b) l'uso di sementi e materie prime non geneticamente modificate, né derivanti da OGM, con particolare riferimento alle specie e varietà analoghe a quelle geneticamente modificate autorizzate all'immissione in commercio nell'Unione europea; a tal fine fanno fede le specifiche analisi di laboratorio da effettuare presso i laboratori ufficiali e/o accreditati;
- c) la pulizia delle attrezzature e delle macchine utilizzate per la semina, la raccolta, il trasporto e la lavorazione;
- d) il trasporto e la conservazione in maniera segregata delle sementi, delle materie prime e dei prodotti;
- e) la segregazione, la identificazione delle partite e dei lotti nei centri di deposito e di stoccaggio;



- f) l'utilizzo, per l'alimentazione degli animali da cui derivino prodotti su cui apporre il marchio, di mangimi esenti da OGM ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) e non contenenti ormoni, farine animali o antibiotici.

Al Pa



Art. 7

(Concessione all'uso del marchio regionale)

1. Il Direttore regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica della rispondenza alle condizioni prescritte dall'articolo 4, concede l'uso del marchio regionale.
2. Gli accertamenti tecnici ai fini della concessione sono svolti dall'ARSIAL, previo pagamento delle relative spese da parte del richiedente.
3. La direzione regionale può comunque disporre in ogni momento l'effettuazione di specifiche analisi di laboratorio da parte dell'ARSIAL, le cui spese sono a carico del soggetto che usa il marchio regionale.
4. Le aziende i cui prodotti sono conformi a certificazioni rese da enti terzi ai sensi di normative comunitarie e statali in materia di agricoltura, comunque attestanti l'assenza di OGM, sono esonerate dai controlli in fase istruttoria e presentano annualmente alla direzione regionale copia delle analisi di laboratorio alle stesse prescritte.
5. Il Direttore regionale procede alla revoca della concessione all'uso del marchio regionale qualora, nel corso dei controlli di cui all'articolo 9, si accerti il venir meno delle condizioni previste dall'articolo 4.
6. Sui siti web della Regione Lazio e dell'ARSIAL è pubblicato l'elenco aggiornato dei prodotti e delle ditte a cui è concesso l'uso del marchio regionale.

fl pa




Art. 8

(Obblighi)

1. I soggetti che hanno ottenuto la concessione all'uso del marchio regionale hanno l'obbligo di:

- a) adottare le misure previste dal piano di controllo aziendale sugli OGM;
- b) comunicare tempestivamente tutte le variazioni che fanno venir meno una o più delle condizioni previste per la concessione all'uso del marchio regionale, nonché tutte le variazioni apportate al processo di coltivazione, allevamento e trasformazione dei prodotti ed interrompere l'uso del marchio stesso.

Al *fe*



Art. 9
(Verifiche)

1. L'ARSIAL effettua, presso le aziende che utilizzano il marchio regionale, periodiche verifiche sulla documentazione relativa alla identificazione e alla rintracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, nonché per accertare l'adozione, da parte dell'azienda, di tutte le misure atte ad impedire la contaminazione di OGM. Le verifiche possono comprendere anche la raccolta di campioni da sottoporre ad analisi presso laboratori ufficiali e/o accreditati.

2. Il titolare dell'azienda, oltre a consentire l'accesso del personale addetto alla verifica, è tenuto a conservare ed esibire la documentazione prevista all'articolo 6, nonché ogni altra documentazione inerente il processo produttivo.

3. Ove l'ARSIAL, sulla base dei risultati delle ispezioni e delle analisi effettuate, rilevi la presenza, anche accidentale, di OGM, notifica immediatamente al produttore il verbale di accertamento di violazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge, sospende l'uso del marchio e lo comunica tempestivamente alla direzione regionale ai fini della revoca.



CAPO IV
TENUTA DEL REGISTRO DI ACQUISTO E VENDITA DI SEMENTI O
ALTRO MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE OGM E DEFINIZIONE
DELLA MODICA QUANTITÀ NON OGM

Art.10

(Registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM)

1. Il registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM, tenuto da chi è autorizzato alla vendita dei prodotti stessi, è conforme al modello di cui all'allegato C al presente regolamento. In esso sono annotati, in ordine cronologico, i quantitativi di sementi e di materiali di moltiplicazione OGM acquistati, venduti o ceduti a terzi.

2. Al fine di fornire informazioni in merito alla localizzazione delle coltivazioni di OGM, ai sensi dell' articolo 21, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) nonché di consentire il monitoraggio previsto dall'articolo 22 del medesimo decreto, nel registro sono, altresì, indicati il nominativo e l'indirizzo della persona a cui gli OGM sono venduti o ceduti.

3. Il registro, prima dell'uso ed a cura del rivenditore, è sottoposto alla vidimazione da parte della direzione regionale. La vidimazione è effettuata anche sulla prima pagina, o scheda, del registro sulla quale sono indicati:

- a) il nominativo del rivenditore o la ragione sociale della ditta ;
- b) la precisa ubicazione della rivendita o la sede legale della società produttrice;
- c) gli estremi della licenza prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera)e successive modifiche;
- d) il numero delle pagine o schede di cui si compone il registro.

4. Il rivenditore è tenuto, altresì, a conservare copia del cartellino ufficiale delle sementi OGM vendute o cedute a terzi.

Al Fer



Art. 11

(Modica quantità non OGM)

1. Nelle more dell'adozione della normativa comunitaria e statale in materia di varietà da conservazione, la modica quantità di semente o di altri materiali di moltiplicazione prodotti nella propria azienda, esenti da OGM, di cui all'articolo 8, comma 3 della legge, che gli agricoltori possono vendere o cedere a scopo dimostrativo, nei limiti della vigente normativa in materia fitosanitaria, non può superare un quinto del peso netto, o del numero di pezzi per gli organi riproduttivi, previsti per i piccoli imballaggi dalla normativa comunitaria e statale in materia di produzione e commercio delle sementi.

2. La vendita o la cessione di una modica quantità di sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi del presente articolo, è accompagnata da una certificazione che attesti l'assenza di OGM rilasciata da un laboratorio ufficiale e/o accreditato.



CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

(Coordinamento delle attività di vigilanza e controllo)

1. Al fine di razionalizzare e di rendere più efficace l'attività di vigilanza e controllo nelle materie disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, le strutture regionali competenti in materia di sanità, di sicurezza alimentare, di trasformazione dei prodotti agricoli e di sementi si coordinano con l'ARSIAL e mettono a disposizione dell'Agenzia i dati e le informazioni di cui dispongono in merito ai soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni della legge stessa.

fl Per



Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

fl pr



Allegato A: LOGO



P





Allegato B: MODELLO DI DOMANDA PER L'USO DEL MARCHIO REGIONALE



BOLLO

Spazio a cura dell'ufficio ricevente
Protocollo
Del

N° di iscrizione

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
VIA C. COLOMBO 212
00145 ROMA

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO REGIONALE "PRODOTTO LIBERO DA OGM - GMO FREE" (L. R. n. 15/2000, Reg. Reg. n. /)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
DELL'IMPRESA

IN QUALITA' DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

CHIEDE

LA CONCESSIONE ALL'USO DEL MARCHIO REGIONALE "LIBERO DA OGM - GMO FREE" DI CUI ALLA L.R. n. 15/2006

PER IL PRODOTTO :

COMPOSTO DAI SEGUENTI INGREDIENTI:

A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 PER LE DICHIARAZIONI MENDACI DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3, DELLO STESSO D.P.R.,

DICHIARA

- 1) LA PRODUZIONE E' EFFETTUATA NEL TERRITORIO DEL LAZIO
- 2) IL PRODOTTO E' LIBERO DA OGM.
- 3) IL PRODOTTO E' ASSOGGETTATO AI SEGUENTI REGIMI DI CONTROLLO:

ALLEGA.

- RELAZIONE TECNICA SUL PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE E SUL PIANO DI CONTROLLO AZIENDALE SUGLI OGM
- MARCA DA BOLLO LIBERA
- SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI
- SEZIONE B - PRODUZIONI VEGETALI (BARRARE SE NON ALLEGATA)
- SEZIONE C - PRODUZIONI ZOOTECNICHE (BARRARE SE NON ALLEGATA)
- SEZIONE D - TRASFORMAZIONE (BARRARE SE NON ALLEGATA)
- FOTOCOPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

SI IMPEGNA

- a) AD ADOTTARE LE MISURE PREVISTE DAL PIANO DI CONTROLLO AZIENDALE SUGLI OGM;
- b) AD OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ART. 8 E A INTERROMPERE L'USO DEL MARCHIO NEI CASI PREVISTI DALLO STESSO.
- c) A CONSENTIRE IL LIBERO ACCESSO NELLE STRUTTURE AZIENDALI DEI FUNZIONARI INCARICATI DEI CONTROLLI PREVISTI DAL REGOLAMENTO REGIONALE N. DEL

AUTORIZZA

AI SENSI DELLA LEGGE 675/96, L'ACQUISIZIONE ED IL TRATTAMENTO INFORMATICO DEI DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE DOMANDA E NELLE EVENTUALI COMUNICAZIONI SUCCESSIVE.

LA PRESENTE DOMANDA E' CORREDATA DA N° ALLEGATI, DEBITAMENTE FIRMATI IN OGNI PAGINA

DATA

FIRMA



N° di iscrizione.....

PRIMA RICHIESTA	<input type="checkbox"/>	PRODUTTORE	<input type="checkbox"/>
RICHIESTA DI VARIAZIONE	<input type="checkbox"/>	TRASFORMATORE	<input type="checkbox"/>

SEZIONE A. DATI IDENTIFICATIVI

RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA.

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

ISCRIZIONE ALLA CCIAA N.

1. DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

PROV.

CAP

TEL.

FAX

E-MAIL

2. DATI ANAGRAFICI (se ditta individuale)

COGNOME

NOME

SESSO M F

NAZIONALITA'

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

CODICE FISCALE

3. RAPPRESENTANTE LEGALE

COGNOME

NOME

SESSO M F

NAZIONALITA'

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

PROV.

CAP

TEL.

FAX

E-MAIL



N° di iscrizione

SEZIONE B. PRODUZIONI VEGETALI

1. RIEPILOGO DATI IDENTIFICATIVI

AZIENDA AGRICOLA (Cognome e Nome se ditta individuale)		P. IVA	
DENOMINAZIONE			
COMUNE	PROV.	VIA	N.
C.A.P.	TEL	FAX	E-MAIL

2. SUPERFICI UNITA' PRODUTTIVE

SUPERFICIE TOTALE	HA	ARE	BOSCO	HA	ARE
SUP. AGRICOLA UTILIZZATA	HA	ARE	di cui PRATI e/o PRATI-PASCOLO	HA	ARE
SUP. IMPRODUTTIVE	HA	ARE			

3. PRODUZIONI VEGETALI AZIENDALI - INDIRIZZO PRODUTTIVO e METODO DI PRODUZIONE

CEREALICOLO	CONV. BIOL. IN CONV.	VITIVINICOLO	CONV. BIOL. IN CONV.
RISO		DA TAVOLA	
FRUM. DURO		A DENOMINAZIONE	
FRUM. TENERO			
MAIS		OLIVICOLO	
ALTRI CEREALI		DA MENSA	
		DA OLIO	
ORTICOLO		FORAGGERO	
PIENO CAMPO		VIVAISTICO	
COLT. PROTETTA		FLORICOLO	
		SEMENTIERO	
FRUTTICOLO		ALTRO	
POMACEE			
DRUPACEE			
AGRUMI			
UVA DA TAVOLA			
ALTRO			

4. VARIETA' DA CONSERVAZIONE (L.R. n.15/2000)

VARIETA' ISCRITTA/E AL RVR	SUPERFICIE INVESTITA
1.	
2.	
3.	N° ESEMPPLARI
4.	



N° di iscrizione.....

4. PRODUZIONI VEGETALI AZIENDALI - ATTIVITA'

COLT. REALI SEMENTIERO	COLT. INDUSTRIALI	ORTOFRUTTICOLI	VITIVINICOLO	VIVAISTICO-
Granella	Granella	Freschi	Vinificazione	Semi
Conservazione	Sfarinati	Conserve vegetali	Mostificazione	Orticole da trapianto
Sfarinati o brillature	Estrazione olio	Conservazione	Imbottigliamento	Astoni
Pastificazione	Conservazione	Confezionamento		Barbatelle
Panificazione	Confezionamento		OLEICOLO	Altro
Prodotti da forno	Altri prodotti		Conserve vegetali	Piante officinali
Altri prodotti			Estrazione olio	
			Imbottigliamento	FLORICOLO

5. STRUTTURE DI STOCCAGGIO E/O DI TRASFORMAZIONE

MAGAZZINI	CELLE FRIGORIFERE
Aziendali	Aziendali
Esterni	Esterne
Per mezzi tecnici	Per produzioni vegetali
Per attrezzature	Per produzioni zootecniche
Per vendita prodotti aziendali	Altro
SILI	IMP. PER TRASFORMAZIONI ALIMENTARI
Aziendali	Aziendali
Esterni	Esterni
Stoccaggio granaglie	Altro
Stoccaggio colture industriali	
Stoccaggio mangimi	
Preparazione insilati	
Altro	

6. PRODOTTI/ PER CUI SI CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

	FRESCO	CONSERVATO	TRASFORMATO
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

7. ALTRI MARCHI E/O REGIMI DI CONTROLLO

SEZIONE C. PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N° UNITA' DI PRODUZIONE ZOOTECNICA

CODICE ASL

COMUNE

PROVINCIA

VIA

CAP

TEL/FAX

E-MAIL



N° di iscrizione.....

1 ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO		
N° DI CAPI IN UBA		
BOVINI	BUFALINI	OVINI
OVINI	CAPRINI	EQUINI
SUINI
2 ATTIVITA' SVOLTE IN RELAZIONE ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE		
CARNE		
FRESCA	
DERIVATI DELLA CARNE		
MACELLAZIONE		
LATTE	
SEZIONE D. TRASFORMAZIONE		
1.TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE ALIMENTARE		
DA MATERIA PRIMA VEGETALE	DA MATERIA PRIMA ANIMALE	
....	
INDUSTRIA DOLCIARIA	CONSERVAZIONE	
....	
MANGIMI	ALTRO	
....	

Allegato C: MODELLO DI REGISTRO DI ACQUISTO E VENDITA DI SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE OGM

Numero d'ordine cronologico	Data	Riferimento per etichette del produttore	Ente, data e numeri di Certificazione	Lotto	Identificatore unico	Specie e varietà	Acquisto		Vendita		
							Provenienza	Peso	Riferimento al numero Cronologico di acquisto	Destinatario	Peso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 1) Vanno annotate con numerazione progressiva ed in ordine cronologico tutte le operazioni di acquisto e vendita.
- 2) Giorno dell'operazione.
- 3) Da utilizzare quale riferimento al registro di carico e scarico nell'etichetta del produttore. Tale riferimento può essere composto di numeri e/o lettere, ma con almeno una lettera: deve risultare uguale sia nell'annotazione dell'acquisto che nella corrispondente annotazione di vendita.
- 4) Vanno riportati nella colonna i dati relativi ai materiali ufficialmente certificati che devono corrispondere a quelli stampigliati nei cartellini ufficiali.
- 5) Qualora si tratti di seme ufficialmente certificato il numero del lotto deve essere quello dato dall'ente certificatore.
- 6) Riportare l'identificatore unico (codice) assegnato a ciascun OGM ai sensi dell'art. 8 del Regolamento n. 1830/2003/CE.
- 7) Per i miscugli indicare le specie e varietà maggiormente rappresentate.
- 8) Indicare l'azienda agraria o la ditta dalla quale il materiale proviene. Per i prodotti selezionati o i miscugli ottenuti a seguito di lavorazione o manipolazione effettuata nello stabilimento cui il registro si riferisce, indicare «proveniente da lavorazione o manipolazione propria».
- 11) Indicare la ragione sociale o il nominativo e l'indirizzo delle ditte o delle persone alle quali le sementi o i materiali di moltiplicazione OGM sono stati venduti o ceduti.

N.B. - Qualora nel registrare cronologicamente e successivamente tutte le operazioni di acquisto e vendita si verificassero degli errori o rimanesse righe in bianco è consigliabile tracciare su di essi linee con inchiostro colorato contrastante in modo che possano sempre apparire evidenti i dati scritti in maniera erronea. Ad ogni acquisto e vendita si deve immediatamente procedere alla registrazione. Non è ammessa, in caso di controllo, né dimenticanza né trascuratezza.

